

**167. Decreto legge 14 gennaio 1994 n.26. Interventi urgenti in favore del cinema.
Testo consolidato non ufficiale.**

Questo decreto legge è stato pubblicato in GU 17 gennaio 1994 n. 12, è entrato in vigore il 18 gennaio del 1994, ed è stato convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994 n. 153.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a favore del cinema, anche in accoglimento dell'invito in tal senso rivolto dal Parlamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e delle finanze;

Emana il seguente decreto legge:

22. 1. È istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla SIAE, nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche.

2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilità ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonché di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.

3. All'atto dell'iscrizione il soggetto richiedente deve produrre l'attestazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica. Ad ultimazione del film il richiedente deve altresì presentare la dichiarazione della Cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica. Nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal fondo di garanzia, in luogo della copia positiva il deposito deve avere ad oggetto un controtipo negativo dell'opera. La mancata presentazione della dichiarazione comprovante l'avvenuto deposito della copia del film rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Società italiana autori ed editori, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento che preveda:

a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un protocollo generale;

b) le modalità di trascrizione e conservazione degli atti;

c) le modalità di misura¹⁶³ e le modalità per il rilascio delle certificazioni attinenti alle iscrizioni e alle trascrizioni effettuate;

d) le disposizioni transitorie connesse con la soppressione del pubblico registro cinematografico di cui al regio decreto legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, e successive modificazioni;

e) le tariffe relative alle operazioni di cui alle lettere a), b), c), al cui aggiornamento annuale si provvederà calcolando le relative variazioni sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Gli importi previsti dalle tariffe, oltre al costo delle operazioni, devono

¹⁶³ Il termine "misura" va in realtà letto come "visura" ai sensi dell'avviso di rettifica pubblicato in GU 22 gennaio 1994 n. 17.

comprendere anche la quota necessaria per la copertura delle spese generali e di funzionamento del registro¹⁶⁴.

5. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio dello spettacolo i dati riepilogativi concernenti la produzione e l'importazione di opere filmiche.

28. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

153. ¹⁶⁴ L'ultimo periodo di questa lettera è stato aggiunto dall'art. 1 della legge 1 marzo 1994 n.